Provincia di Pesaro e Urbino

Anno Prop. : 2026
Num. Prop. : 3626

Determinazione n. 1450 del 29/10/2026

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE INDETTE PER IL GIORNO DI DOMENICA 29 NOVEMBRE 2026 - DEFINIZIONE DEL CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO, CALCOLO DEL VOTO PONDERATO E DETERMINAZIONE DEL CORPO ELETTORALE SEZIONALE.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ELETTORALE

FEDUZZI MARCO

Premesso che:

- con Decreto del Presidente n. 262 del 15/10/2026, sono stati convocati, per il giorno 29 novembre 2026, i comizi elettorali per l'elezione del Consiglio della Provincia di Pesaro e Urbino;
- con Decreto del Presidente n. 263 del 15/10/2026, è stato all'uopo costituito l'ufficio elettorale, individuando, quale Responsabile, il Dirigente del Servizio 5 dott. Feduzzi Marco;

Richiamato a tal proposito l'art. 1 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"* il quale stabilisce che: "comma 69: Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica."

Richiamate altresì le *"Disposizioni operative per l'organizzazione della procedura elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino"*, approvate da ultimo con Decreto presidenziale n. 278 del 17/11/2022 ed in particolare l'art. 7 recante *"Determinazione del corpo elettorale attivo e passivo"* il quale, al comma 1, espressamente stabilisce che *"A seguito del decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i segretari comunali o, nei Comuni che ne sono privi, i Vicesegretari o i funzionari di più elevata qualifica, trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione, per i quali sia avvenuta*

la convalida degli eletti da parte del Consiglio comunale a norma di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."

Dato atto che, in ottemperanza a quanto statuito dal sopra citato art. 7, ai fini della corretta individuazione del corpo elettorale e dei successivi adempimenti correlati, con nota prot. n. 43478/2026 del 20/10/2026 è stato richiesto, ai Comuni della Provincia, di trasmettere all'Ufficio elettorale, apposita attestazione contenente l'elenco e le generalità del Sindaco e dei Consiglieri comunali in carica alla data del 35° giorno antecedente a quello della votazione (25 ottobre 2026) rispettando il termine perentorio procedurale compreso tra il 34° al 32° giorno antecedente la votazione.
Sulla base delle attestazioni pervenute, l'Ufficio elettorale della Provincia ha formulato la determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo.

Dato atto che il comma 70 dell'art. 1 della l. 56/2024 stabilisce che l'elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto – con arrotondamento all'unità superiore qualora il relativo numero contenga una cifra decimale, come precisato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 - e che pertanto la determinazione del corpo elettorale consente anche di individuare il numero minimo di sottoscrittori per la presentazione delle candidature;

Rilevato che l'art. 7, comma 3, delle disposizioni operative prevede che la lista degli aventi diritto al voto deve essere pubblicata sul sito internet della Provincia entro il 30° giorno antecedente la votazione, ai fini del corretto calcolo del numero minimo di sottoscrizioni, a corredo della presentazione delle liste.

Considerato che l'art. 1, comma 33 L. 56/2014 e l'Allegato d) alla Circolare Ministeriale n. 32/2014 suddividono i Comuni in base al numero di abitanti e che i Comuni appartenenti alla Provincia di Pesaro e Urbino sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche:

Fascia A –	colore AZZURRO –	Comuni fino a **3.000** abitanti;
Fascia B –	colore ARANCIONE –	Comuni con popolazione superiore a **3.000** e fino a **5.000** abitanti;
Fascia C –	colore GRIGIO –	Comuni con popolazione superiore a **5.000** e fino a **10.000** abitanti;
Fascia D –	colore ROSSO –	Comuni con popolazione superiore a **10.000** e fino a **30.000** abitanti;
Fascia E –	colore VERDE –	Comuni con popolazione superiore a **30.000** e fino a **100.000** abitanti.

Rilevato che al 25 ottobre 2026 facevano parte del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino n. 50 Comuni con una popolazione di n. 349.818 abitanti (censimento 2021).

Dato atto che sono pervenute le certificazioni, acquisite agli atti, di n. 50 Comuni con una popolazione di n. 349.818 abitanti (censimento 2021).

Rilevato dunque, che sulla base delle suddette certificazioni, è possibile definire, ai sensi dell'art. 1, commi 58 e 60, l. 56/2014, il corpo elettorale passivo e attivo come da Allegato A al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;

Rilevato altresì che la platea del corpo elettorale consente di determinare gli indici di ponderazione provvisori di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, ossia il "peso" del voto di ciascun elettore, calcolato, in ossequio a quanto stabilito dall'Allegato A alle l. 56/2014, quale rapporto tra il valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica dei Comuni e il numero complessivo dei sindaci e consiglieri comunali appartenenti alla medesima fascia demografica.

Dato atto che al punto n. 11 della Circolare Ministeriale n. 32/2014 si specifica che, nel caso in cui si verifichino cambiamenti nel corpo elettorale che intervengano tra il 35° giorno antecedente ed il giorno prima della votazione, il Segretario Comunale ne deve dare immediatamente comunicazione all'Ufficio elettorale che provvederà a fare apposite annotazioni sul registro di consistenza del corpo elettorale.

Vista la Circolare ministeriale n. 32 del 01/07/2014, la quale:
- al punto 10) prevede che "...presso l'ufficio elettorale sia costituito un seggio elettorale, che può avere la composizione già illustrata al punto 4); nulla vieta, tuttavia, che, al fine di garantire il sereno e ordinato svolgimento delle operazioni di voto in una sola giornata dalle 8 alle 20, nelle province e nelle città metropolitane con maggior numero di elettori si possano creare delle "sottosezioni" (aventi analoga composizione del seggio "centrale") svolgendo anch'esse le operazioni di voto e scrutinio per gli elettori non assegnati al suddetto seggio "centrale";
- al punto 11) stabilisce che "...Il corpo elettorale ... deve formare oggetto della lista sezionale per il seggio centrale e, in caso di sottosezioni, di una lista per il seggio centrale e di una lista distinta per ciascuna sottosezione, con l'indicazione delle generalità di ogni elettore (cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita). … Nel caso di costituzione di sottosezioni, gli elettori, ovviamente, dovranno essere ripartiti in proporzione al loro numero complessivo, avendo cura anche in questo caso di non frazionare tra più seggi/sottosezioni il sindaco e i consiglieri di uno stesso comune."

Visto altresì il Decreto di Governo n. 262 del 15/10/2026 che ha disposto che le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 08:00 alle ore 20:00 del giorno 29 novembre 2026 in entrambi i Capoluoghi (Pesaro e Urbino) su due sedi:

quanto alla sede “Centrale” di Pesaro presso la Sala del Consiglio Provinciale “W. Pierangeli” in Viale Gramsci n. 4 – Pesaro,
quanto alla “Sottosezione” di Urbino presso il Collegio Raffaello in Piazza della Repubblica n. 3 – Urbino;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla suddivisione del corpo elettorale, come individuato nell’Allegato A al presente atto, nelle liste sezionali di Pesaro e Urbino come segue:
SEZIONE DI PESARO - SEDE CENTRALE (Allegato C):
1) Fratte Rosa
2) Mombaroccio
3) Monte Porzio
4) Montefelcino
5) Sant’Ippolito
6) Gradara
7) Mondavio
8) San Costanzo
9) San Lorenzo in Campo
10) Cartoceto
11) Fossombrone
12)Gabicce Mare
13)Montelabbate
14) Pergola
15) Tavullia
16) Terre Roveresche
17) Colli al Metauro
18)Mondolfo
19) Vallefoglia
20) Fano
21) Pesaro
SOTTOSEZIONE DI URBINO (Allegato D):
1) Acqualagna
2) Apecchio
3) Belforte all’Isauro
4) Borgo Pace
5) Cagli
6) Cantiano
7) Carpegna
8) Fermignano

9) Frontino
10) Frontone
11) Isola del Piano
12) Lunano
13)Macerata Feltria
14)Mercatello sul Metauro
15)Mercatino Conca
16)Monte Cerignone
17)Monte Grimano Terme
18)Montecalvo in Foglia
19) Peglio
20) Petriano
21) Piandimeleto
22) Pietrarubbia
23) Piobbico
24) Sant'Angelo in Vado
25) Sassocorvaro Auditore
26) Serra Sant'Abbondio
27) Tavoleto
28) Urbania
29) Urbino.

Rilasciato l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, di competenza del sottoscritto.

Richiamato il vigente Statuto provinciale;

Per quanto sopra esposto,

DETERMINA

1 di approvare, sulla base delle certificazioni pervenute dai Comuni della Provincia, la costituzione del corpo elettorale attivo e passivo per l'elezione del Consiglio della Provincia di Pesaro e Urbino corrispondente a n. 650 elettori alla data del 25 ottobre 2026 – come da allegato A al presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso;

2 di determinare gli indici di ponderazione provvisori come da Allegato B al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso;

3 di suddividere il corpo elettorale attivo, come individuato nell'Allegato A al presente atto, formato da complessivi n. 650 aventi diritto, nelle liste sezionali di Pesaro e Urbino come segue:

SEZIONE DI PESARO - SEDE CENTRALE (Allegato C):

1) Fratte Rosa
2) Mombaroccio
3) Monte Porzio
4) Montefelcino
5) Sant'Ippolito
6) Gradara
7) Mondavio
8) San Costanzo
9) San Lorenzo in Campo
10) Cartoceto
11) Fossombrone
12)Gabicce Mare
13)Montelabbate
14) Pergola
15) Tavullia
16) Terre Roveresche
17) Colli al Metauro
18)Mondolfo
19) Vallefoglia
20) Fano
21) Pesaro

determinando il numero complessivo di 302 elettori su 21 comuni, per un totale di popolazione paria 271.528 abitanti;

SOTTOSEZIONE DI URBINO (Allegato D):

1) Acqualagna
2) Apecchio
3) Belforte all'Isauro
4) Borgo Pace
5) Cagli
6) Cantiano

7) Carpegna
8) Fermignano
9) Frontino
10) Frontone
11) Isola del Piano
12) Lunano
13)Macerata Feltria
14)Mercatello sul Metauro
15)Mercatino Conca
16)Monte Cerignone
17)Monte Grimano Terme
18)Montecalvo in Foglia
19) Peglio
20) Petriano
21) Piandimeleto
22) Pietrarubbia
23) Piobbico
24) Sant'Angelo in Vado
25) Sassocorvaro Auditore
26) Serra Sant'Abbondio
27) Tavoleto
28) Urbania
29) Urbino

determinando il numero complessivo di 348 elettori su 29 comuni, per un totale di popolazione pari a 78.290 abitanti;

4 di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 70, della L. 56/2014, le liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto e corrispondente a n. 33 sottoscrittori;

5 di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rombini Giulietta e che la relativa documentazione può essere visionata presso l'Ufficio 1.2.1 individuato quale sede dell'Ufficio elettorale;

6 di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita sezione del sito web dedicato alle elezioni, fino al giorno delle elezioni (29 novembre 2026);

7 di stabilire che, in caso di successive attestazioni di variazioni nel corpo elettorale pervenute da parte dei Comuni prima della data fissata per le elezioni, si procederà all'aggiornamento dei registri con apposita annotazione a margine;

8 di trasmettere copia del presente atto a tutti i Sindaci della Provincia con l'invito a darne opportuna comunicazione ai rispettivi Consiglieri del Comune di appartenenza;

9 di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'articolo 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199, come modificato dall'articolo 6 del decreto legge 19 febbraio 2026, n° 19, convertito dalla Legge n. 50 del 20.04.2026.

Il Responsabile dell'Ufficio elettorale
FEDUZZI MARCO

sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: ELEZIONI DI SECONDO GRADO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE INDETTE PER IL GIORNO DI DOMENICA 29 NOVEMBRE 2026 - DEFINIZIONE DEL CORPO ELETTORALE ATTIVO E PASSIVO, CALCOLO DEL VOTO PONDERATO E DETERMINAZIONE DEL CORPO ELETTORALE SEZIONALE.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 3626 / 2026

==========

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, lì 29/10/2026

Il Dirigente
FEDUZZI MARCO
sottoscritto con firma elettronica